



TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI

Prot. n. 551 del 27 FEB. 2023

Il Presidente del Tribunale,

osservato

- che in data 1° marzo 2023 entrerà in pieno vigore il D.lgs. n.149/2022 e che occorre, conseguentemente, fornire alcune precisazioni in ordine all'attuale assetto tabellare della Sezione unica civile, nonché disporre per una razionalizzazione dei calendari di udienza;

ritenuto

- che, per tutte le nuove disposizioni concernenti la competenza collegiale, appare opportuno dare continuità all'attuale assetto e, in particolare, alla divisione tra n.2 Collegi ed ai criteri di assegnazione, salvo che per i procedimenti di cui alle Sezioni II e III del CAPO III del Titolo IV-*bis* del Libro II del codice di procedura civile;
- che, per i procedimenti da ultimo indicati, appare opportuno continuare ad individuare il Giudice relatore utilizzando gli attuali criteri di ripartizione vigenti per la distribuzione del lavoro del ruolo ordinario tra i Giudici monocratici della Sede centrale, esclusi i soli ricorsi *ex art.473-bis.51 c.p.c.* (Procedimento su domanda congiunta) i quali continueranno ad essere assegnati (ora quale relatore) al Presidente del Tribunale;
- che, quanto ai calendari di udienza, si reputa opportuno disporre unicamente affinché i procedimenti contenziosi/giudiziali di cui sopra alla Sezione II citata, in relazione alla necessità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, siano chiamati davanti al giudice relatore/delegato a partire dalle ore 12.00 del suo giorno di udienza previsto per il ruolo ordinario monocratico e con intervalli di venti minuti l'uno dall'altro;
- che, quanto alla facoltà di delega/designazione da esercitarsi da parte del Presidente del Tribunale con apposito provvedimento ai sensi delle diverse e residuali disposizioni del Titolo IV-*bis* c.p.c. si farà sempre riferimento ai criteri di distribuzione previsti per le assegnazioni dei ruoli monocratici civili della Sede centrale;

DISPONE

- a) per tutte le nuove disposizioni concernenti la competenza collegiale, darsi all'attuale assetto tabellare e, in particolare, alla divisione tra n.2 Collegi ed ai criteri di assegnazione, salvo che per i procedimenti di cui alle Sezioni II e III del CAPO III del Titolo IV-*bis* del Libro II del codice di procedura civile;
- b) i procedimenti di cui alle Sezioni II e III del CAPO III del Titolo IV-*bis* del Libro II del codice di procedura civile saranno assegnati continuando ad individuare il Giudice relatore con gli attuali criteri di ripartizione vigenti per la distribuzione del lavoro del ruolo ordinario tra i Giudici monocratici della Sede centrale, esclusi i soli ricorsi *ex*



art.473-*bis*.51 c.p.c. (Procedimento su domanda congiunta) i quali continueranno ad essere assegnati (ora quale relatore) al Presidente del Tribunale;

- c) le udienze per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del Giudice relatore/delegato di cui alla Sezione II del CAPO III del Titolo IV-*bis* del Libro II del codice di procedura civile saranno tenute a partire dalle ore 12.00 del giorno di udienza previsto per ciascun rispettivo ruolo ordinario monocratico e con intervalli di venti minuti tra un procedimento e l'altro; e
- d) per la facoltà di delega/designazione da esercitarsi da parte del Presidente del Tribunale con apposito provvedimento ai sensi delle diverse e residuali disposizioni del Titolo IV-*bis* c.p.c. si farà sempre riferimento ai criteri di distribuzione previsti per le assegnazioni dei ruoli monocratici civili della Sede centrale.

Considerato che il presente provvedimento deve essere dichiarato esecutivo, con effetto ai sensi delle disposizioni regolanti l'efficacia delle variazioni tabellari di cui agli artt.39 e sgg. della Circolare C.S.M. n.P10500 del 23 luglio 2020, in quanto ispirato, per sua natura, ad evidenti imprescindibili esigenze di assicurare la continuità e la funzionalità del Tribunale;

ADOTTA


in via d'urgenza la variazione tabellare di cui alla parte motiva che precede, disponendone la esecutività e la efficacia secondo le disposizioni, le procedure ed i limiti di cui agli artt.39 e sgg. della Circolare C.S.M. n.P10500 del 23 luglio 2020.

Si dia sollecita comunicazione a tutti i Magistrati del Tribunale, ai Direttori delle Cancellerie ed al Consiglio Giudiziario della Corte di Appello de L'Aquila.

Si dia altresì sollecita comunicazione al Procuratore della Repubblica ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense di Chieti.

Manda alla segreteria per i conseguenziali adempimenti.

Chieti, 27 febbraio, 2023.



Il Presidente del Tribunale
(dott. Guido CAMPLI)

